



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091-6808402

Sito: sicilia.lnd.it

e-mail: presidenza.sicilia@lnd.it

Stagione Sportiva 2026/2027 Comunicato Ufficiale n. 8 dell'8 luglio 2026

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE n.26 – pubblicato l'8 luglio 2026

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 17/AA al n. 21/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 705 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Justo D'ANGELO RONCONI e Simone TARISCELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Justo D'ANGELO RONCONI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato con società Città di Acireale 1946 SSD ARL s.s. 24-25, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi avvalso e per aver usufruito dell'intermediazione del Sig. Tariscella Simone, non iscritto nel Registro degli Agenti Sportivi della FIGC, in occasione della stagione sportiva 2024-2025;

Simone TARISCELLA, già tesserato con società affiliata alla F.I.G.C. in qualità di calciatore, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025 svolto l'attività di Agente Sportivo in favore del calciatore sig. Justo D'Angelo Ronconi nonché l'attività di intermediazione con la società Città di Acireale 1946 SSD ARL, senza averne titolo, in quanto non iscritto nell'elenco dei Registri degli Agenti Sportivi della F.I.G.C.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Justo D'ANGELO RONCONI,

- Sig. Simone TARISCELLA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Justo D'ANGELO RONCONI,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Simone TARISCELLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione

Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

PREMIO DISCIPLINA "IN ASSOLUTO"

In riferimento a quanto riportato sul C.U. N. 5 del 6 luglio 2026, si ripubblica, parzialmente corretta ed integrata, la tabella delle Società che si sono aggiudicate il Premio Disciplina **in assoluto**, divisa per Campionato (correzione e integrazione evidenziate in rosso):

Calcio a 11 Maschile

ECCELLENZA	A.S.D BAGHERIA CITTA DELLEVILLE	di Bagheria	Euro	1.000,00
PROMOZIONE	A.S.D. FC ALCAMO 1928	di Alcamo	"	800,00
PRIMA CATEGORIA	A.S.D. SFERRACAVALLLO 2023	di Palermo	"	500,00
SECONDA CATEGORIA	U.S. SFARANDINA A.S.D.	di Castell'Umberto	"	300,00
TERZA CATEGORIA	FOOTBALL CLUB KATANE ASD	di Misterbianco	"	200,00
UNDER 19 REG.LE	ASD POLISP TORRENOVESE 1971	di Torrenova	"	100,00
UNDER 19 REG.LE Serie D	S.C.S.D. ENNA CALCIO	di Enna	"	100,00

Calcio a 11 Femminile

ECCELLENZA	A.S.D. ELEFANTINO CALCIO	di S.Agata Li Battiati	"	400,00
-------------------	--------------------------	------------------------	---	--------

Calcio a 5 Maschile

SERIE C/1	S.P. CARLENTINI CALCIO	di Carlentini	"	400,00
SERIE C/2	POL. GIOIOSA A.S.D.	di Gioiosa Marea	"	300,00
SERIE D	ASD NIZZA CALCIO	di Nizza di Sicilia	"	200,00
UNDER 19	A.S.D. ORATORIO SAN VINCENZO	di Palermo	"	100,00

Calcio a 5 Femminile

REGIONALE	A.S.D. LEONESSE WHITE	di Leonforte	"	200,00
------------------	-----------------------	--------------	---	--------

CLASSIFICA DISCIPLINA stagione sportiva 2025/2026

A parziale rettifica di quanto pubblicato sul C.U.n°638 e C.U.n°05 del 6 luglio 2026, la classifica disciplina CA5 REGIONALE – JUNIORES UNDER 19 deve intendersi **CLASSIFICA JUNIORES UNDER 19 di Calcio a 11 – SERIE D.**

UNDER 19 CALCIO A 11 – SERIE D

UNDER 19 SERIE D	GIRONE A
ENNA CALCIO S.C.S.D.	4,95
NUOVA IGEA VIRTUS	6,20
SANCATALDESE CALCIO	13,80
PATERNO CALCIO	14,90
CITTA DI GELA	15,95
ATHLETIC CLUB PALERMO	18,50
MILAZZO SSD A R.L.	19,50
CITTA DI ACIREALE 1946	21,60
RAGUSA CALCIO	24,90
MESSINA 1900 SSD ARL	24,95
CASTRUMFAVARA	31,05
NISSA F.C. S.R.L.	39,70

Ad integrazione ed in quanto pubblicato sul C.U.n°638 e C.U.n°05 del 6 luglio 2026, si riporta la classifica disciplina del Campionato Regionale di Calcio a 5 – Juniores Under 19, omessa per mero errore di trascrizione:

CA5 REGIONALE – JUNIORES UNDER 19

REGIONALE UNDER 19 CA5

ORATORIO SAN VINCENZO	0,90
PALERMO FUTSAL EIGHTYNIN.	1,20
SANT ISIDORO BAGHERIA	1,40
PALERMO CALCIO A5	2,10
SPORT CLUB GIUDECCA	2,10
SPORTING SAVIO ASD	2,60
FUTSAL PALAGONIA	2,80
CITTA DI MARSALA	2,85
MERLO CALCIO A 5	3,25
CITTA DI LEONFORTE	3,35
DON BOSCO BONIFATO	4,00
SAN NICOLO	4,05
CITTA DI BISACQUINO	4,20
FUTSAL CLUB PALERMO	5,00
PIOPPO FUTSAL	6,25
GESAN CALCIO A 5 ASD	8,05
VILLAUREA A.S.D.	8,20
C.U.S. PALERMO	9,30
OR. SAN GIOVANNI BATTISTA	12,30
POLISPORTIVA REAL SPORTS	13,00
VIRTUS CALCIO	16,80
SCICLI SPORTING CLUB	20,65
I CALATINI A.S.D.	22,20
CLUB PALERMO	37,10
S.P. CARLENTINI CALCIO	41,00
LONGANO ASD	93,80

Per quanto sopra alla società **ORATORIO SAN VINCENZO** viene riconosciuto il contributo di €100 quale vincente "in assoluto" classifica disciplina 2025/2026 per la categoria Under 19 del Calcio a 5 Maschile.

MUTAMENTO DENOMINAZIONE, MUTAMENTO SEDE SOCIALE, MUTAMENTO DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE SOCIALE, FUSIONI, SCISSIONI, CONFERIMENTO D'AZIENDA - ex artt. 15, 17, 18 e 20 delle NOIF –

Si comunica che, **dal 10 giugno 2026 al 15 luglio 2026**, sarà possibile, collegandosi al Portale Servizi F.I.G.C. Anagrafe Federale (link [Home - FIGC](#)), presentare le proprie istanze, relative alla stagione sportiva 2026/2027, riguardanti le seguenti operazioni straordinarie:

- **MUTAMENTO DENOMINAZIONE SOCIALE**
- **MUTAMENTO SEDE SOCIALE**
- **MUTAMENTO DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE SOCIALE**
- **FUSIONI**
- **SCISSIONI**
- **CONFERIMENTO D'AZIENDA**

Per le operazioni di **MUTAMENTO DENOMINAZIONE SOCIALE, MUTAMENTO SEDE SOCIALE, MUTAMENTO DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE** vi invitamo a consultare il modello di Statuto presente nel nostro sito istituzionale (link [Comitato Sicilia | LND Sicilia](#)), nella sezione **"Modulistica"**.

La pratica di **SCISSIONE**, nel Portale Anagrafe Federale, deve essere sempre inserita dalla società che si scinde e in caso di beneficiaria di nuova costituzione, **la stessa dovrà provvedere preventivamente ad effettuare l'affiliazione.**

La pratica di **FUSIONE** deve essere inserita dalla società che prosegue l'attività sportiva in caso di fusione per incorporazione; mentre, in caso di fusione in senso stretto, ovvero con la costituzione di una nuova società, **la stessa dovrà provvedere preventivamente ad effettuare l'affiliazione.**

AFFILIAZIONI

Le affiliazioni, per la nuova stagione sportiva 2026/2027, possono già essere immesse nel Portale Servizi F.I.G.C. Anagrafe Federale al link [Home - FIGC](#).

Si raccomanda di utilizzare l'Atto Costitutivo e lo Statuto presenti, nella sezione **Modulistica**, sul nostro sito istituzionale al link [Comitato Sicilia | LND Sicilia](#).

ADEGUAMENTO STATUTO e ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si rammenta che l'iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche è subordinata all'adeguamento dello statuto al Decreto Legislativo 28 Febbraio 2021 n.36 ed alle ultime comunicazioni intervenute con la Circolare L.N.D. n. 56 del 7 Aprile 2025.

Le società interessate possono trovare il facsimile di verbale e di statuto sul nostro sito Web sicilia.Ind.it al Link [Modulistica | LND Sicilia](#).

L'iscrizione al Registro deve essere effettuata dal Rappresentante Legale della Società utilizzando il link [Registro Nazionale Delle Attività Sportive Dilettantistiche](#), stampando l'iscrizione al Registro da conservare agli atti della società e da inviare al Comitato Regionale. L'iscrizione è valida sino al termine della stagione sportiva (30 Giugno). **Ad ogni stagione sportiva la società deve collegarsi al REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE e stampare il certificato di iscrizione, pena la cancellazione dallo stesso.**

PORTALE SERVIZI F.I.G.C. - ANAGRAFE FEDERALE - VARIAZIONI ORGANIGRAMMA

Indicazioni Generali:

Le Società dovranno accedere al portale **Servizi FIGC – Anagrafe Federale**, raggiungibile al seguente link <https://anagrafefederale.figc.it> o attraverso il collegamento presente sul sito [sicilia.Ind.it](#).

Una volta effettuato l'accesso, selezionando la funzione **"Variazione organigramma"**, dovranno aggiornare il proprio organigramma relativo alla corrente stagione sportiva.

A tale riguardo, si ricorda che **il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da almeno tre componenti: Presidente, Vice Presidente e un Consigliere/Segretario**; in caso di Amministratore Unico o Commissario non sarà obbligatorio inserire gli altri due componenti.

Le Società dovranno rimuovere i soggetti appartenenti al Consiglio Direttivo che non fanno più parte dell'organigramma societario e aggiungere gli eventuali nuovi componenti; per i dirigenti rimossi automaticamente dal sistema al 30 giugno, sarà necessario selezionare nuovamente i

nominativi precedentemente tesserati cliccando sul tasto "Seleziona esistente" e scegliendo la stagione sportiva precedente.

Il Consiglio direttivo inserito deve essere completo di tutte le cariche così come riportato nel proprio statuto/atto costitutivo/verbale. Per i membri del Consiglio direttivo è possibile indicare un incarico secondario. (Es. Consigliere con l'incarico di Segretario o Consigliere con l'incarico di Direttore Generale).

Per la prima variazione organigramma della stagione è necessario produrre una copia timbrata del verbale delle assemblee e di ogni altro organo delle società che ha deliberato la riconferma o la variazione dell'organigramma societario; il verbale dovrà essere allegato anche per le successive variazioni qualora la variazione interessi il Consiglio Direttivo e/o sia intervenuto un cambio di Legale Rappresentante. Per le variazioni inerenti "Altri dirigenti" non deve essere prodotto verbale.

Ogni **variazione all'organigramma successiva alla prima**, dovrà essere inserita nel **Portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE**; il relativo modulo censimento sarà firmato solo dai nuovi componenti.

Si invitano le Associate a verificare l'indirizzo della sede sociale, l'indirizzo per la corrispondenza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), nonché l'aggiornamento degli organigrammi societari nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. **Con riferimento alla PEC, si rammenta che le Società hanno l'obbligo di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale informazione è condizione necessaria per l'affiliazione.**

Per ogni necessità di supporto tecnico alle Associate sul portale Servizi FIGC Anagrafe federale, quindi per eventuali problemi di funzionalità del portale, per eventuali problemi di caricamento dei documenti e così via, può essere aperta una segnalazione all'indirizzo:

supportotecnico@figc.it

ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO "SAFEGUARDING")

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

INDENNIZZO TRASFERTE – NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE

Si riportano alcune nozioni utili per le Società:

a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici:

Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di

concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.

b) Gara non disputata per assenza dell'arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:

Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi delle spese effettive di viaggio inerenti la prima trasferta onde procedere all'accredito, sul conto della Società.

c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilità dell'arbitro:

La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.

d) Gara sospesa nell'intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell'arbitro:

La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese).

Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione alle Società del risultato economico.

e) Gare ripetute perché annullate:

In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).

f) Gare disputate in campo neutro:

Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € **300,00 (comprensivo dell'obbligo dell'ambulanza a bordo campo)** che sarà accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all'addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.

g) Gare organizzate per conto del Comitato Regionale con emissione biglietti.

La società organizzatrice dovrà trasmettere al Comitato il Rendiconto degli incassi (Borderò) e delle spese effettuate con allegati i giustificativi.

Il Comitato procederà a redigere il rendiconto finale riconoscendo alla società organizzatrice il 10% sull'incasso netto a titolo di spese forfettarie.

Alle società partecipanti sarà ripartita la restante somma.

ASSISTENZA MEDICA

Si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti:

...omissis...

c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

d) Fase Regionale Coppa Italia riservata unicamente alle Società di Eccellenza maschile oppure riservata a Società di Eccellenza maschile congiuntamente a Società di Promozione maschile.

Le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

OBBLIGO VISITA MEDICA CALCIATORI

Si riporta uno stralcio di quanto proposto sul C.U. N° 3 della LND Stagione 2026/27:

"Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni."

In considerazione di quanto esposto si comunica alle società che non saranno approvate le pratiche di tesseramento calciatori, in assenza dell'apposita visita medica sportiva in corso di validità.

PRATICHE DI TESSERAMENTO DILETTANTI

Si invitano le società ad inviare le pratiche di tesseramento calciatori in congruo anticipo rispetto alla partita ufficiale (Coppa o Campionato), così da consentire all'Ufficio Tesseramento di esaminare le stesse e segnalare eventuali irregolarità, o vizi di forma nella documentazione allegata.

In merito a quanto esposto ed in considerazione della mole di lavoro presso il medesimo ufficio, la modulistica inviata a ridosso del fine settimana potrebbe non essere evasa.

Ricordiamo inoltre che sino a quando non sarà inviata la documentazione necessaria per il tesseramento, il calciatore non sarà coperto da assicurazione anche per gli allenamenti.

La decorrenza del tesseramento è regolamentata secondo quanto disposto dall'Art. 39 NOIF o 40 Quater nel caso di calciatori stranieri

NUMERO RISERVE DISTINTA DI GARE

In deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C., relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

MAGLIE DI GIUOCO

In deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, è consentito ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo.

SOSTITUZIONE AGGIUNTIVA

in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C., relative alla regola 3 del regolamento del giuoco del calcio, è consentito alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D., di utilizzare un calciatore/calciatrice di riserva in più negli eventuali tempi supplementari, e, quindi di avere un'opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite.

RICHIESTA PALLONI DA PARTE DELLE SOCIETA'

SI INFORMA, relativamente alle richieste di palloni sia di Calcio a 11 che di Calcio a 5, che questo Comitato Regionale, allo stato attuale, **è sprovvisto di quanto richiesto.**

SVINCOLO ART. 117 BIS N.O.I.F.

Art. 117 Bis Comma 4 (Nuovo testo in vigore dall'01/07/2026)

Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti", "giovani" e dei/delle "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

In riscontro a quanto pubblicato sui C.U. 89/A della FIGC del 20/11/2025, 198/A FIGC del 27/04/2026 si riporta la modifica del comma 4:

"I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i/le "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio.

Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio"

Ai fini del computo del termine del 31 gennaio di cui al presente comma 4), laddove tale giorno di scadenza sia festivo, la relativa scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo. (1 febbraio stagione 2026/27)

A.S.D. CITTA DI VILLAFRANCA

MORABITO EMANUELE NATO IL 12/06/07 MATR. 2430227

CENSIMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI GIOCATORI/GIOCATRICI

Per censimento del calciatore/calciatrice si intende l'attività di raccolta dei dati di contatto del/la tesserato/a, quali indirizzo e-mail e numero di telefono.

Il censimento dei dati di contatto si rende necessario per ottemperare ad alcuni obblighi sulla nuova norma del contratto di lavoro sportivo e per raccogliere i dati dei tesserati. Come previsto dall'art. 3 comma 3.1 dell'Accordo Collettivo sul Contratto di Lavoro Sportivo è fatto obbligo l'invio telematico del contratto di lavoro sportivo stipulato tra società e tesserato, al tesserato stesso.

Sarà obbligatorio quindi inserire l'indirizzo e-mail del tesserato per fare una pratica di tesseramento con contratto di lavoro sportivo. È consigliabile comunque procedere al censimento dei contatti dei propri tesserati a prescindere dalla tipologia di rapporto sportivo esistente.

Il censimento del tesserato potrà avvenire con varie funzioni presenti sul Portale LND (Vedi guida pubblicata sul sito <https://sicilia.lnd.it/>)

DISPOSIZIONE APPLICATIVA DELL'ART. 34, COMMA 3, DELLE N.O.I.F.

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2026 della L.N.D., ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., l'autorizzazione ivi prevista per la partecipazione alle attività agonistiche organizzate nell'ambito della L.N.D. non è richiesta per i calciatori e le calciatrici che abbiano compiuto il 16° anno di età nel corso della stagione sportiva 2026/2027, ancorchè mantengano la qualifica di "Giovani" ai sensi dell'art. 31, delle N.O.I.F. Resta fermo, per i predetti calciatori e calciatrici, il possesso degli altri requisiti previsti dalle vigenti norme federali in materia di tesseramento e di tutela sanitaria.

COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FIFA

FIFA LEGAL PORTAL

Si invitano tutte le società ad attivare il proprio account presso il FIFA Legal Portal (<https://legalportal.fifa.com/>), al fine di tracciare qualsiasi tipo di comunicazione che potrebbe coinvolgerle in aspetti legali al Regolamento FIFA

CLEARING HOUSE

L'istituzione della FIFA Clearing House SAS (FCH) è un elemento chiave del pacchetto di riforma del sistema di trasferimenti adottato dal Consiglio FIFA nel 2018 al fine di promuovere e proteggere l'integrità del calcio professionistico.

FCH è un istituto di pagamento con sede in Francia che funge da intermediario nei pagamenti relativi ai premi di formazione (meccanismo di solidarietà e indennità di formazione) derivanti dagli articoli 20 e 21 e dagli allegati 4 e 5 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP). FCH garantisce che i pagamenti dei nuovi club siano distribuiti correttamente ai club in fase di formazione. I pagamenti si basano sul passaporto elettronico definitivo dei giocatori (EPP) e sulla dichiarazione di assegnazione approvata dall'amministrazione FIFA.

Si invitano tutte le società a rispondere tempestivamente a tutte le comunicazioni provenienti dall'indirizzo info@fifaclaringhouse.org

Link :

<https://www.figc.it/media/194994/1-fifa-clearing-house-status-objectives-and-operations.pdf>

per info scrivere a fch@figc.it

CALCIATORI CON CONTRATTO DI LAVORO NON PRESENTI SUL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si informano le società che, nel caso in cui dei calciatori contrattualizzati non risultino sul Registro Nazionale, è necessario inviare una mail ai seguenti indirizzi: registro.societafederali@figc.it b.baldari@figc.it

APP PROGRAMMAZIONE GARE - Guida Operativa

In allegato al C.U. n. 95 dell'1 ottobre 2025 la guida operativa, predisposta dall'Ufficio Sistemi Informativi della LND, inerente la **nuova App Programmazione Gare**, disponibile sia su Web che su Mobile.

COMUNICAZIONE ATTRAVERSO MAIL

La LND ha comunicato che numerose e-mail non raggiungono le nostre caselle di posta elettronica, a causa del funzionamento del sistema antispam. Al fine di evitare che ciò avvenga, si raccomanda di utilizzare il Portale LND, alla voce "Home" effettuare "Apertura segnalazione" o, in alternativa, di inviare agli indirizzi PEC dei nostri Uffici, che troverete sul sito del Comitato Regionale all'indirizzo sicilia.lnd.it e precisamente su **CONTATTI**.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con riferimento al Registro di cui all'oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a **inviare a questo Comitato Regionale, email cr.sicilia01@lnd.it**, il Certificato di iscrizione con validità fino al **30/06/2026**.

Quanto sopra è rilevante ai fini dell'attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL <https://registro.sportosalute.eu/>, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL <https://registro.sportosalute.eu/home/regolamentoenorme/>.

Per ogni problematica connessa alla registrazione e all'accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

	MATTINA	POMERIGGIO
Lunedì	10.30 – 13.00	CHIUSI
Martedì	10.00 – 12.00	15.00 – 16.30
Mercoledì	10.00 – 12.00	15.00 – 16.30
Giovedì	10.30 – 13.00	CHIUSI
Venerdì	10.30 – 13.00	CHIUSI

GLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA CHIUDERANNO DAL GIORNO 10 AGOSTO 2026 AL GIORNO 14 AGOSTO 2026

PUBBLICATO DAL COMITATO REGIONALE SICILIA L'8 LUGLIO 2026

LA SEGRETARIA
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Sandro MORGANA